

...in continuazione di seduta...

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 30/10/2012

OGGETTO: Modificazioni all'aliquota di base dell'imposta municipale propria.

Il Presidente

Invita il consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione di iniziativa dell'assessore alle finanze

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTE le disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le norme dell'articolo 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'articolo 13, comma 13, del decreto legge n. 201/2011 e dell'articolo 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'articolo 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 9-bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che:
 - o all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;
 - o alla predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;
 - o i comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;
 - o i comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

CONSIDERATO CHE con propria deliberazione, adottata in precedenza nell'odierna seduta, è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448, il quale così dispone: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28/9/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione...omissis ...”*;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 che così dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 degli enti locali, fissato dal citato art. 151 del TUEL al 31 dicembre 2011 viene differito, da ultimo, al 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Calvi Risorta, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti:

- o dall'articolo 14 del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- o dall'articolo 28, comma 7, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- o dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

al fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 23/2011;

- per effetto del disposto dell'articolo 13, comma 17, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'articolo 13 del decreto legge 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'I.C.I.;

- in base all'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201/2011, come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione e, per quanto possibile, il mantenimento, reso sempre più difficoltoso, dei servizi erogati da questo ente, nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: **aumento dello 0,30%**;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione in argomento, inerente provvedimento di applicazione di tributo locale, è stato acquisito il parere, reso in senso favorevole, dal revisore dei conti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, e dal vigente regolamento di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come segue:
 - o aliquota di base, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: **aumento dello 0,3%**;
- 2) di stabilire il gettito complessivo dell'imposta, sulla base delle stime operate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, in € 861.318,95, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario;

- 3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, così come prescritto dall'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;